

**REGOLAMENTO “ASSEMBLEE ED ELETTORALE”
PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE PER
REFERENDUM - [Art. 17 punto 1. lettera d) dello Statuto Sociale FIM]**

Il Regolamento “Assemblee ed Elettorale” si riferisce alle procedure da seguire per l'indizione e lo svolgimento delle Assemblee per Referendum, riguardanti le deliberazioni dello Statuto Sociale.

Art. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE

a) – Modalità delle deliberazioni [art. 12 punto 2. dello Statuto Sociale]

L'Assemblea degli Associati delibera mediante Referendum con voto per corrispondenza e/o telematico.

b) – Convocazione dell'Assemblea per Referendum [Art. 17 punto 1. lettera f) dello Statuto Sociale]

L'Assemblea per Referendum (d'ora in avanti denominata Assemblea) è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul portale utente recante l'ordine del giorno e con comunicazione a tutti gli Associati.

c) – Diritto al Voto

Hanno diritto di voto gli Associati iscritti al Fondo alla data di indizione dell'Assemblea.

d) – Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni si fa riferimento all'art. 13 punto 2. dello Statuto Sociale.

e) – Costituzione del Comitato “Assemblee ed Elettorale” - CAE - [art. 17 punto 1. lettera j) dello Statuto Sociale]

Con congruo anticipo sulla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione del Fondo istituisce il Comitato “Assemblee ed Elettorale” (d'ora in avanti denominato CAE), che espletterà il proprio incarico presso la sede all'uopo destinata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo (d'ora in avanti denominato Consiglio).

Il CAE è composto da membri nominati dal Consiglio tra gli Associati nel numero di:

1 - sette membri in caso di votazione solo per corrispondenza e con un minimo di cinque componenti presenti alle varie fasi delle votazioni;

2 - tre membri in caso di votazione telematica e per corrispondenza e con un minimo di due componenti presenti alle varie fasi delle votazioni.

[art. 13 punto 1. lettera a) dello Statuto Sociale per le elezioni per il rinnovo degli organi sociali o art. 13 punto 1. lettere b,c,d,e,f) dello Statuto Sociale].

Il CAE nomina tra i suoi membri un Coordinatore ed un suo Sostituto.

Accettata la nomina, **i membri, nel caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, non potranno essere candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Fondo.** L'attività prestata dai membri del CAE sarà

totalmente gratuita. Saranno rimborsate dal Fondo le eventuali spese vive incontrate dai suoi membri.

Della costituzione del CAE, verrà dato avviso a tutti gli Associati:

- almeno *60 giorni* prima della data fissata per l'Assemblea, pubblicizzando anche il presente Regolamento nel caso di elezioni riguardanti il rinnovo degli organi sociali del Fondo;
- almeno *15 giorni* prima della data fissata per l'Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa per le altre deliberazioni previste all'art. 13 dello Statuto.

Il CAE decadrà trenta giorni dopo la proclamazione dei risultati finali.

f) – Funzione del Comitato “Assemblee ed Elettorale” (CAE)

Il Comitato “Assemblee ed Elettorale”:

- collabora con il Consiglio nell'organizzazione delle votazioni e/o elezioni degli organi sociali del Fondo;
- predispone le schede di votazione e/o elettorali (cartacee ed elettroniche) riportanti le indicazioni per esercitare correttamente il diritto di voto;
- vidima e sigla con congruo anticipo le schede di voto e/o elettorali cartacee e le invia agli Associati aventi diritto, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea;
- riceve e protocolla con data ed orario le buste relative all'espressione di voto per corrispondenza cartacea;
- scarica dal portale le risultanze delle votazioni effettuate in modalità elettronica;
- predispone il verbale degli scrutini finali (votazioni cartacee + votazioni elettroniche) e lo trasmette al Consiglio per la diffusione dei risultati;
- riceve, esamina e decide inappellabilmente eventuali ricorsi e contestazioni in merito alle votazioni ed alle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, prima e dopo il voto e in ogni modo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati, dandone tempestivo riscontro al Consiglio.

g) – Votazioni

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, con le modalità sotto riportate:

- di norma con modalità telematica;
- con schede cartacee per gli Associati privi di un account di posta elettronica registrato nel portale del FIM.

g.1) Modalità per corrispondenza – schede cartacee

Gli Associati che ne hanno diritto, riceveranno dal CAE, e ad esso restituiranno, le schede di voto e/o elettorali con le apposite buste.

Invio delle schede di voto cartacee

Agli Associati è inviata una busta contenente:

- le schede di voto e/o elettorali;
- una busta anonima;
- una busta prestampata con l'indirizzo del CAE, e come mittente il nominativo del votante.

Espressione del voto

Le schede di **voto e/o elettorali** che l'Associato rende al CAE, devono contenere soltanto l'espressione di voto, non devono essere né firmate né contenere cancellazioni, abrasioni, scritte o altro segno che permetta il riconoscimento del votante, pena l'annullamento.

Restituzione delle schede di voto e/o elettorali

Le schede di voto e/o elettorali, **da restituire al CAE in originale**, vanno inserite nella busta anonima la quale, a sua volta, sarà inserita nella busta prestampata.

La busta prestampata potrà essere inviata tramite posta interna oppure per corrispondenza e dovrà pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli Associati nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Oltre tale termine le buste sono considerate nulle.

Nell'eventualità che una busta contenga più schede, il voto è annullato.

L'Associato che ha esercitato il diritto al voto è riscontrato in un apposito elenco a cura del CAE.

La busta anonima contenente le schede di votazione e/o elettorali, verrà inserita intonsa - dal CAE - in apposita urna sino al momento dello scrutinio.

g.2) Modalità telematica – schede elettroniche

Gli Associati che ne hanno diritto, esprimeranno il proprio voto accedendo alle schede di voto e/o elettorali elettroniche all'interno nella sezione dedicata nel portale del FIM.

Invio delle schede di voto elettroniche

Agli aventi diritto verrà inviata una e-mail all'indirizzo di posta elettronica, comunicato precedentemente al FIM, con l'avviso di convocazione e le modalità e le istruzioni necessarie per potere esprimere il voto. L'abilitazione al voto avviene identificando **utenza e password**, abitualmente in uso ed in possesso dell'elettore, in fase di **login** al portale del FIM.

Nella sezione dedicata sono altresì disponibili l'avviso di convocazione e la documentazione di supporto dei diversi punti posti all'ordine del giorno.

Espressione del voto

La procedura elettronica di voto:

- permette la visualizzazione di quanto oggetto di votazione per consentire all'elettore di prenderne visione;
- consente di accedere alla fase di voto attraverso specifica scelta dell'elettore;

- non accetta schede senza espressione alcuna di voto, impedendo la scheda bianca (va espressamente formalizzata la preferenza "mi astengo");

- dà facoltà all'elettore di rivedere le proprie scelte e ritornare alle fasi precedenti fino a conferma del voto effettuato;

- chiede conferma finale delle votazioni effettuate per i diversi punti all'ordine del giorno;

Le modalità di votazione saranno tali da garantirne la segretezza.

Validità del voto

Alla conferma il voto viene validato e l'iscritto non potrà più votare.

La validità del voto espresso nella scheda elettronica è automaticamente accertata dalla procedura seguita per esprimerlo.

La votazione, come nella modalità per corrispondenza, sarà possibile nell'arco temporale fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli Associati nell'avviso di Convocazione dell'Assemblea. Al di fuori di tali termini non sarà possibile accedere alla votazione.

L'Associato che ha esercitato il diritto al voto è riscontrato in un apposito elenco elaborato automaticamente dal software, anche al fine di verificare il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

h) – Scrutinio

Il CAE provvederà allo scrutinio delle schede cartacee.

I risultati della votazione elettronica e l'elenco dei votanti saranno scaricati direttamente dal CAE attraverso il software.

Il CAE elaborerà i dati raccolti della votazione per corrispondenza cartacea e telematica e produrrà lo scrutinio definitivo. Al termine dello scrutinio, il CAE trasmetterà l'elenco dei votanti ed il verbale con i risultati finali al Presidente del Consiglio che ne renderà noti i risultati.

Art. 2 – ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI [Art. 13 punto 1. lettera a) dello Statuto Sociale]

Per l'elezione degli organi sociali del Fondo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli che precedono, integrate da quanto segue:

a) – Elettorato attivo e passivo [Art. 13 punto 1. lettera a) dello Statuto Sociale]

Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti gli Associati iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni.

b) – Candidature

Le candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori vanno presentate al CAE almeno **30 giorni** prima di quello fissato per la data dell'Assemblea.

c) – Schede di votazione - preferenze - candidati non compresi nelle liste

Le votazioni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori avverranno su apposita scheda, predisposta dal CAE con le modalità previste dall'art. 1 del presente Regolamento, nella quale i candidati sono indicati in ordine alfabetico (*cognome, nome e data di nascita, specificando se dipendente o pensionato o analoga posizione*).

Le preferenze da esprimere si manifestano segnando il riquadro a lato dei candidati prescelti.

Per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ogni Associato potrà indicare sulla propria scheda di voto non più dei due terzi dei membri da eleggere.

Per i componenti il Collegio dei Revisori, ogni Associato potrà indicare sulla propria scheda di voto non più di due terzi dei membri da eleggere.

Non possono comunque essere votati Associati non compresi nella lista dei candidati. Eventuali voti espressi su nominativi non indicati non verranno conteggiati ma la scheda potrà comunque essere considerata valida purché il resto risulti regolare.

d) – Eletti

Risultano eletti i **nove** candidati al Consiglio che avranno ottenuto il maggiore numero di voti ed altrettanto dicasi dei **tre** candidati al Collegio dei Revisori.

Nel caso di parità risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.

In caso di ulteriore parità varrà la maggiore età.

Art. 3 – ALTRE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI [Art. 13 punti 2, 3, 4, 5 dello Statuto Sociale]

Le deliberazioni di cui all'art. 13, diverse dalle elezioni dei componenti gli organi sociali, sono anch'esse assunte mediante Assemblea per Referendum, con le modalità previste all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – RICORSI

Gli eventuali ricorsi vanno inoltrati al CAE, **entro e non oltre 8 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati**, che deciderà come previsto all'art. 1 lettera f) del presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme stabilite nello Statuto Sociale.

Pordenone, 1 marzo 2024